

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA Presidente

Dott. Giuseppe VICANOLO Componente

Dott.ssa Iole GENUA Componente relatore

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 13800 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la regione Umbria nei confronti di:

1. – *[OMISSIS] [Omissis]*, nato l'*[omissis].[omissis].[omissis]* (*C.F. [OMISSIS]*) a *[Omissis]* (*[OMISSIS]*) e ivi residente in Via *[omissis] [Omissis]*, n. *[omissis]*, in proprio e quale Legale rappresentante della Società Semplice *[Omissis] [Omissis] [omissis] [Omissis] [omissis] [Omissis]* (*P.I. [OMISSIS]*);

2. - *[OMISSIS] [Omissis]*, nata il *[omissis].[omissis].[omissis]* (*C.F. [OMISSIS]*) a *[Omissis]* (*[OMISSIS]*) e ivi residente in Loc. *[Omissis]*, *[omissis]*, in proprio e quale Legale rappresentante della Società Semplice *[Omissis] [Omissis] [omissis] [Omissis] [omissis] [Omissis]* (*P.I. [OMISSIS]*);

3. - Società semplice *[OMISSIS][OMISSIS][OMISSIS][OMISSIS][OMISSIS][OMISSIS]* (*P.I. [OMISSIS]*), con sede a *[Omissis]* (*[OMISSIS]*), in Loc. *[Omissis]*, *[omissis]*, in persona dei Legali rappresentanti *pro tempore*,

VISTO l'atto di citazione.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITO, nella pubblica udienza del giorno 20 maggio 2026, svoltasi con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Marida Amodio Mancino, il Pubblico Ministero, in persona del S.P.G. Francesco Magno, data per letta la relazione del Relatore Ref. Iole Genua, assenti e non costituite le parti convenute.

Ritenuto in

FATTO

I. - Con atto di citazione depositato il 16.12.2025, ritualmente notificato e preceduto da invito a dedurre ai sensi dell'art. 67 del Codice di Giustizia contabile *(nel prosieguo "c.g.c.")*, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'Umbria ha convenuto in giudizio i Sig.ri *[Omissis] [Omissis]* e *[Omissis] [Omissis]*, in proprio e quali Legali rappresentanti della *[Omissis] [Omissis] [omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis]* Società Semplice nonché la stessa *[Omissis] [Omissis] [omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis]* Società Semplice, per sentirli condannare al risarcimento del danno arrecato al Comune di *[Omissis]* in conseguenza dell'omesso riversamento degli importi riscossi a titolo di imposta di soggiorno, per l'anno 2024, ai sensi del vigente Regolamento comunale (*all. 3 all'atto di citazione*), quantificato in euro 4.160,10, oltre a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, interessi legali dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo e alle spese di giudizio.

II. - Dalla documentazione versata in atti, risulta quanto segue.

i. - L'istruttoria è stata avviata dalla Procura regionale a seguito di *notitia*

damni - concernente il mancato riversamento dell'imposta di soggiorno dichiarata e riscossa dalla Società nella gestione di un agriturismo e di un campeggio nell'anno 2024 - trasmessa dal Dirigente del Settore finanziario e sociale del Comune di *[Omissis]* in data 07.07.2025, successivamente alla notifica alla Società degli avvisi di accertamento nn. 24848 e 24849 del 17.06.2025, rimasti privi di esito (*allegati 4 e 5 all'atto di citazione*).

ii. - Nessuno degli odierni convenuti ha prodotto difese a seguito della avvenuta notifica dell'invito a dedurre.

iii. – La Procura regionale, valutati integrati gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa a carico dei convenuti - anche in considerazione della ritenuta permanenza, in capo agli stessi, della qualifica di Agenti contabili pur a seguito dell'intervento dell'art. 180, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020, attributivo ai Gestori di strutture ricettive dello *status* di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno - ha quindi proceduto al deposito dell'atto di citazione, formulando contestuale istanza di emissione del decreto presidenziale per la definizione del procedimento con il rito monitorio (*ai sensi degli articoli 131 e 132 del c.g.c.*), risultando l'addebito non superiore a euro 10.000,00.

iv. - Con decreto n. 37 del 22.12.2025, il Presidente della Sezione ha determinato la somma da versare, il termine per l'accettazione, nonché fissato in data 20.05.2026 l'udienza per la discussione del giudizio in caso di mancata accettazione; a seguito della notificazione ai convenuti dell'atto di citazione e del decreto, *precit.*, decorso invano il termine per

l'accettazione del rito monitorio, il giudizio è proseguito secondo il rito ordinario.

III. - Nell'udienza del 20.05.2026, omessa la lettura della relazione sul consenso del Pubblico Ministero:

i. - il Presidente:

i.a.- richiamava il precedente concernente una sentenza di condanna della Sezione giurisdizionale sulla stessa fattispecie nei confronti del medesimo Gestore;

i.b. - menzionava la recente evoluzione della giurisprudenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione escludente la giurisdizione della Corte dei conti sulle controversie concernenti l'imposta di soggiorno, siccome recepita in una sentenza della Sezione giurisdizionale ancorché resa nell'ambito di un giudizio di resa del conto giudiziale;

i.c. - sollevava, per il Collegio, d'ufficio la questione pregiudiziale del difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda.

ii. - Il Pubblico Ministero, affermando note le decisioni richiamate, argomentava per la sussistenza della giurisdizione contabile sulla domanda, in base ai seguenti elementi: il maneggio di denaro pubblico da parte del gestore della struttura ricettiva; la vigenza di fonti regolamentari disciplinanti gli oneri di riversamento incombenti sulla Struttura ricettiva; le esigenze di tutela delle ragioni dell'Erario, a suo avviso non necessariamente assicurate in modo automatico dai rimedi di autotutela esecutiva dell'Amministrazione.

Considerato in

DIRITTO

1. - Preliminarmente, ai sensi dell'art. 93 c.g.c., deve essere rilevata la contumacia dei convenuti, non costituiti, benché ritualmente evocati in giudizio.

2. - In via pregiudiziale, il Collegio procede all'esame della questione di giurisdizione, rilevata d'ufficio, richiamando che, in punto di riparto di giurisdizione in materia di mancato riversamento dell'imposta di soggiorno, per effetto dell'ordinanza n. 1527 del 23.01.2026 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, risulta mutato l'orientamento della Corte regolatrice rispetto a quanto precedentemente statuito con l'ordinanza n. 19654 del 24.07.2018, menzionata nell'atto di citazione, la quale - vagliando la questione di giurisdizione sull'azione di danno erariale per mancato riversamento dell'imposta di soggiorno nella vigenza dell'originaria disciplina di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 - aveva ricostruito in termini di rapporto di servizio pubblico la relazione funzionale esistente tra il Gestore della struttura alberghiera e il Comune impositore ai fini della riscossione dell'imposta di soggiorno, implicante la disponibilità materiale di denaro pubblico (c.d. "maneggio di denaro pubblico"), generatrice *ex se* dell'obbligo della resa del conto.

3. – Nel merito della sollevata questione questa Sezione giurisdizionale, con la sentenza n. 13 del 28.04.2026, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto di resa del conto, ha declinato la giurisdizione in favore del Giudice tributario sulla base del recepimento del principio per il quale la qualifica di Agente contabile si configura incompatibile con quella di responsabile d'imposta.

Tanto si ritiene di dover quindi affermare – a maggior ragione - nella

presente sede, considerato che il difetto di giurisdizione statuito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1527 del 23.01.2026 veniva pronunciato in sede di regolamento preventivo di giurisdizione su un giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale, come quello odierno, conseguente al mancato riversamento dell'imposta di soggiorno ad opera del gestore di una struttura ricettiva. Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 180, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77/2020 - a norma del quale "*Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale*" - l'obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno ha inequivocabilmente assunto natura tributaria, con conseguente venir meno, in capo agli stessi, della qualifica di agenti contabili, che la giurisprudenza contabile, anche sulla scorta della sopra menzionata giurisprudenza regolatrice, aveva loro attribuito nella vigenza del pregresso assetto ordinamentale ("*Deve, anzitutto, rilevarsi come l'espressa qualificazione normativa dell'albergatore quale "responsabile d'imposta", ad opera del citato comma 1-ter aggiunto all'art. 4, abbia fatto venir meno quel "silenzio normativo" che era stato colmato facendo ricorso, ai fini dell'inquadramento giuridico, alla figura dell'agente contabile. (…) la veste di responsabile solidale muta il titolo in base*

al quale il soggetto risponde verso l'Ente impositore e colloca il rapporto su un piano diverso, spostando il focus dal maneggio del denaro (pubblico) incassato per conto dell'Ente alla responsabilità solidale dell'albergatore per l'intera imposta dovuta dal cliente" ancorché non versata; *"E' quindi mutato l'approccio normativo volto a sancire in modo inequivoco che l'attuazione dell'imposta di soggiorno debba svolgersi secondo l'assetto proprio della normativa fiscale, sia dal punto di vista procedurale di accertamento e riscossione, sia quanto alla irrogazione delle sanzioni"*, cfr. Cass. SS.UU., ord. n. 1527/2026).

Deve peraltro evidenziarsi che la precitata ordinanza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 19654/2018 (*come pure la sentenza n. 22/QM/2016 delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa Corte, parimenti richiamata in citazione*) risultava antecedente rispetto al menzionato *jus superveniens* e, come già ricordato nella sentenza n. 13/2026 di questa Sezione giurisdizionale, nel pregresso contesto normativo l'Albergatore rimaneva estraneo al rapporto tributario - intercorrente unicamente tra il Comune, soggetto attivo dell'obbligazione tributaria, e l'utente della struttura ricettiva, soggetto passivo dell'imposta - ed era pertanto unicamente obbligato alla riscossione e al successivo riversamento dell'imposta, con conseguente instaurarsi di un rapporto di servizio implicante il maneggio di denaro; ciò comportando la relativa qualificazione di Agente contabile e il conseguente assoggettamento all'obbligo di presentazione del conto giudiziale e alla responsabilità contabile in caso di eventuali ammanchi.

A seguito delle modifiche introdotte nell'anno 2020, di contro,

l'Albergatore partecipa del rapporto tributario, risultando anch'egli obbligato al pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa nei confronti del cliente, sul presupposto che, ove quest'ultimo non ne versi l'importo, il Comune può rivolgersi nei confronti del solo Gestore, richiedendogli sia l'adempimento tributario sia la sanzione correlata (cfr. Cass. Sez. V, ord. n. 6187/2024; Corte dei conti, Sez. giur. Umbria, n. 13/2026).

Vale la pena di rammentare che questa Sezione giurisdizionale era già pervenuta a conclusioni analoghe nella sentenza n. 46 del 19.11.2024 (*concernente il mancato riversamento dell'imposta di soggiorno ad opera del medesimo Agente contabile oggi convenuto, ancorché pervenendo nel merito alla definizione del giudizio in applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis*), argomentando con riferimento all'introduzione (ad opera del citato art. 180, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020), della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 a carico dell'Albergatore "*per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno*". In tale sede la Sezione affermava che "*proprio il fatto che il gestore debba pagare, in caso di inadempimento anche parziale, le sanzioni tributarie di cui al d. lgs. n. 471 del 1997, non consente di ritenere che l'albergatore stia semplicemente incassando l'imposta dovuta dal turista al comune e, dunque, stia maneggiando il danaro (pubblico), derivante dal gettito dell'imposta dovuta dal turista al Comune. (…) egli stesso è obbligato a pagare personalmente all'ente locale a titolo di imposta di soggiorno quale 'responsabile' in caso di inadempimento del soggetto passivo; per cui è coobligato a pagare il tributo in via solidale, anticipandolo anche per il non*

riscosso (…). *L'albergatore è quindi divenuto parte diretta del rapporto tributario, seppure in funzione di garanzia di un adempimento fiscale altrui, per cui non può più essere ritenuto un mero incaricato del servizio di esazione del tributo, quale 'agente contabile' tenuto alla rendicontazione della gestione delle risorse pubbliche – come in passato –, poiché sono venute meno le tradizionali ragioni che avevano richiesto l'assegnazione, a livello pretorio, di questa qualifica di fatto per richiamarlo alle responsabilità che oggi la legge gli attribuisce, invece, in modo espresso e peraltro in misura maggiore, in quanto estesa anche ai tributi non incassati. Ne consegue che risulta del tutto superato l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi prima della riforma, che desumeva dal 'maneggio di danaro pubblico', ossia dalla materiale disponibilità delle somme riscosse, l'acquisizione della qualifica di 'agenti contabili"* (Sez. giur. Umbria, sent. n. 46 del 19 novembre 2024).

Ne consegue che prive di fondamento si appalesano le argomentazioni svolte dalla Procura regionale con riferimento alla perdurante necessità di riconoscimento di una concorrente giurisdizione contabile, in funzione di una più incisiva tutela delle ragioni erariali in quanto, come già sostenuto anche da questa Sezione, il venir meno della giurisdizione contabile in favore di quella tributaria non sembra comportare una riduzione delle garanzie erariali, avendo, al contrario, lo *ius superveniens* anticipato la soglia di tutela attraverso l'assoggettamento dell'Albergatore all'obbligo di versamento dell'imposta anche a prescindere dall'incasso del tributo, ferma restando l'individuazione dell'Ente locale quale soggetto impositore, tenuto, per l'effetto, all'attivazione di un ordinario procedimento tributario e

all'applicazione delle connesse sanzioni (in termini, Sez. giur. Umbria, n. 13/2026).

Né assume in proposito rilievo dirimente, in applicazione del principio "*tempus regit actum*", il dato che i regolamenti comunali, emanati ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 23/2011, demandino a tale figura una serie di adempimenti funzionali allo svolgimento del rapporto di servizio con la struttura pubblica (*cfr., al riguardo: Cass., SS.UU., ord. n. 1527/2026; Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, sent. n. 85/2026*).

4. – Da ultimo si ritiene di dover altresì annotare che la giurisprudenza delle Sezioni contabili, sia in sede di giudizio di conto sia in quello di resa del conto nonché nell'ambito dei giudizi eventuali di responsabilità amministrativa, appare ormai pressoché consolidata in favore dell'orientamento anche da questo Collegio recepito (*ex multis*, App., Sez. I App. n. 59/2026, Sez. II, n. 51/2026 e n. 77/2026; Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 84/2026; Sez. giur. Marche, sent. n. 88/2026; Sez. giur. Sicilia, sent. n. 55/2026; Sez. Giur. Trentino – Alto Adige/SudTirol – Bolzano, n. 8/2026).

Per le ragioni sopra esposte, precisate e motivate, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti - sulla domanda proposta dalla Procura regionale - in favore del Giudice tributario, fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione danneggiata di tutelare il proprio diritto di credito.

5. – In applicazione dell'art. 31, comma 3, c.g.c. le spese sono interamente compensate.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, definitivamente pronunciando, dichiara - nei termini di cui in motivazione - il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e, ai sensi dell'art. 17, comma 1, c.g.c., indica il Giudice tributario quale giudice munito di giurisdizione.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza, tra cui quello della trasmissione della presente decisione all'Amministrazione presunta danneggiata.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026.

IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Iole Genua	Giuseppe De Rosa
(*f.to digitalmente*)	(*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria il 29 maggio 2026.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Elena Errico

(*f.to digitalmente*)

DECRETO

Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all'articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE) n. 2016/679 e all'articolo 2-*septies* del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per

qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento dei dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.

IL PRESIDENTE

Giuseppe De Rosa

(*f.to digitalmente*)

In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione: omettere i dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.

Depositato in Segreteria il 29 maggio 2026.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Elena Errico

(*f.to digitalmente*)